

Codice A1613B

D.D. 10 marzo 2025, n. 156

Approvazione dello schema di "Accordo di collaborazione istituzionale per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS tra Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Regione Lombardia". Integrazione dell'accordo vigente.



ATTO DD 156/A1613B/2025

DEL 10/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale

OGGETTO: Approvazione dello schema di "Accordo di collaborazione istituzionale per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS tra Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Regione Lombardia". Integrazione dell'accordo vigente.

Premesso che con la deliberazione n. 30-535 del 16/12/2024 la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l'adozione di accordi di collaborazione, nell'ambito dell'Infrastruttura regionale per l'informazione geografica, al fine di sviluppare e gestire la rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale "SPIN3" a supporto delle misurazioni geografiche "Global Navigation Satellite Systems GNSS", demandando alla struttura regionale competente per materia della Direzione Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione.

Premesso inoltre che con la Determinazione Dirigenziale 1066/A1613B/2024 del 23/12/2024, che si richiama integralmente, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo di collaborazione istituzionale "Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta", di durata biennale (con decorrenza dal 1° gennaio 2025), volto allo sviluppo e alla gestione integrata della rete, delle stazioni e del servizio di posizionamento Global Navigation Satellite System (GNSS), denominato alla data attuale "SPIN3" (Servizio di Posizionamento Interregionale).

Dato atto che l'accordo tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta è stato sottoscritto in data 23 dicembre 2024.

Preso atto che il predetto accordo all'art. 2 – "Finalità" prevede di "promuovere la collaborazione "macro-regionale" mediante il coinvolgimento progressivo delle Regioni confinanti, con l'obiettivo di costituire un modello nazionale di riferimento, finalizzato sia all'interscambio di dati territoriali

registrati dalle stazioni GNSS che alla gestione unitaria delle reti, nel rispetto della prossimità territoriale e quindi nei limiti della convenienza e del risparmio di risorse”.

Dato atto che la Regione Lombardia ha manifestato con lettera prot. 44829 del 30/12/2024 (prot. n. 425/A1600A del 03/01/2025) l'intenzione di aderire, per l'anno 2025, all'accordo di collaborazione per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale Global Navigation Satellite System (GNSS) tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto opportuno integrare il vigente accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta al fine di permettere la partecipazione delle Regione Lombardia alle attività previste per l'anno 2025, dando atto che l'Accordo integrato con le modifiche riportate nel testo dell'Allegato 1 sarà approvato e sottoscritto dai referenti delle regioni incaricati.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo di collaborazione istituzionale per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS tra Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'aosta (anni 2025-2026) e Regione Lombardia (anno 2025), , allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprensivo dell'Allegato Tecnico (Allegato 2).

Dato atto che:

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs 33/2013.

Vista la D.G.R. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale", emanato ai sensi dell'art. 59, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2012 - S.O. n. 37, definisce la Rete Dinamica Nazionale e le regole tecniche relative alle Reti di Stazioni Permanenti che forniscono servizi di posizionamento in tempo reale.;
- legge regionale 1 dicembre 2017 n.21 "Infrastruttura regionale per l'informazione geografica";
- legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.";
- d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- deliberazione della Giunta regionale n. 10-6419 del 16/01/2023 "Legge regionale 21/2017. Infrastruttura regionale per l'informazione geografica. Disposizioni per la stipulazione di accordi di collaborazione con enti e organismi titolari di informazioni o know-how in

ambito geografico. Revoca della DGR 58-2467 del 27 luglio 2011".;

- deliberazione della Giunta regionale n. 30-535 del 16/12/2024 "Legge regionale n. 21/2017. DGR n. 10-6419 del 16 gennaio 2023. Indirizzi per la collaborazione istituzionale per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti "GNSS" e del servizio di posizionamento interregionale "SPIN3" a supporto dei rilievi geografici.";
- deliberazione della Giunta regionale n. 23-5880 del 28/10/2022 "Legge 241/1990, articolo 15. Approvazione schema accordo collaborazione istituzionale per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti GNSS e del servizio di posizionamento interregionale con le regioni Lombardia e Valle d'Aosta. Variazione al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2024.";
- d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta regionale n. 7-8093 del 22 gennaio 2024 "Approvazione del Piano Strategico Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2024-2026";
- deliberazione della Giunta regionale n. 3-8793 del 18.06.2024 "Approvazione del Piano Attuativo Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2024-2026. Spesa complessiva euro 255.754.296,20 (di cui euro 98.580.107,81 anno 2024, euro 79.860.400,04 anno 2025, euro 77.313.788,35 anno 2026)";

determina

- di prendere atto della volontà della Regione Lombardia di aderire, per l'anno 2025, all'accordo di collaborazione per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta, approvato con Determinazione Dirigenziale 1066/A1613B/2024 del 23/12/2024;
- di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di accordo di collaborazione istituzionale "Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la gestione della rete di stazioni permanenti e del servizio di posizionamento interregionale GNSS tra Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Regione Lombardia", di durata annuale (con decorrenza dal 1° gennaio 2025), allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprensivo dell'Allegato Tecnico (Allegato 2), volto allo sviluppo ed alla gestione integrata della rete, delle stazioni e del servizio di posizionamento Global Navigation Satellite System (GNSS), denominato alla data attuale "SPIN3" (Servizio di Posizionamento Interregionale), da sottoscrivere con Regione Autonoma Valle d'Aosta e Regione Lombardia.

Il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, sul sito istituzionale (www.regione.piemonte.it), nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 c. 1. lett. b. e del combinato disposto degli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 e 28 del D. Lgs 36/2023.

IL DIRIGENTE (A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale)

Firmato digitalmente da Mario Ancilli

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLA RETE DI STAZIONI PERMANENTI E DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO INTERREGIONALE GNSS TRA REGIONE PIEMONTE E REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (ANNI 2025-2026) E REGIONE LOMBARDIA (ANNO 2025)

(Infrastruttura di Posizionamento Interregionale GNSS SPIN3)

TRA

Regione Piemonte – nella persona del Responsabile pro tempore del Settore A1613B Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte, piazza Piemonte n. 1 – Torino;

E

Regione Autonoma Valle d'Aosta – nella persona del Responsabile pro tempore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture di Telecomunicazione, _____, domiciliato ai fini del presente atto, presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, piazza Deffeyes n. 1 – Aosta;

E

Regione Lombardia – nella persona del Direttore generale pro tempore della Direzione generale Territorio e Sistemi Verdi, _____, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di Regione Lombardia - piazza Città di Lombardia n. 1 - Milano

d'ora in avanti denominate, congiuntamente, Parti;

Premesso che:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7 comma 4 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 definisce le condizioni in base alle quali gli accordi tra le pubbliche amministrazioni non sono soggetti alla disciplina dello stesso, in particolare quando: l'accordo sia esclusivamente tra stazioni appaltanti, sia garantita l'effettiva partecipazione di tutte le parti all'attività di interesse comune in ottica collaborativa, esista una convergenza sinergica su attività di interesse comune, le stazioni appaltanti partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- la Determinazione n. 7 del 21/10/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC (già nell'interpretazione del precedente Codice degli Appalti) stabiliva che le forme di collaborazione quali convenzioni e accordi tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici;
- la Direttiva Europea 2007/2/CE istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Tale direttiva, nell'allegato tecnico I-D2.8. I.1, indica che il Sistema di riferimento Geodetico debba essere l'European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) in una delle sue realizzazioni (European Terrestrial Reference Frame - ETRF);
- la Direttiva 2007/2/CE è attuata con il Decreto Legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010;

- il DM del 10 novembre 2011 “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale” prevede che tutte le amministrazioni pubbliche adottino il Sistema di Riferimento Geodetico Nazionale, costituito dalla realizzazione ETRF2000 all’epoca 2008.0, per i rilievi, le realizzazioni cartografiche, i prodotti derivati da immagini aeree e satellitari, le banche dati geografiche e per qualsiasi documento o dato georeferenziato;
- Regione Lombardia, Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d’Aosta hanno provveduto a installare sui rispettivi territori reti *Global Navigation Satellite System* (GNSS), rendendo disponibili gratuitamente le elaborazioni dei dati relativi al fine di consentire il rilievo di precisione del territorio da parte di professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni;
- Regione Lombardia e Regione Piemonte con gli accordi di collaborazione siglati nel 2014, 2017, 2019 e da ultimo nel 2022 hanno promosso e realizzato un sistema unitario di posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione delle coordinate sul territorio, denominato Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS Piemonte-Lombardia (SPIN GNSS);
- nel 2019 la Regione Autonoma Valle d’Aosta è entrata a far parte della rete, sottoscrivendo l’Accordo;
- l’infrastruttura di posizionamento interregionale, rinominata “SPIN3 GNSS” è attualmente costituita da un centro di servizi condiviso e 39 stazioni collocate in Piemonte (21 stazioni), in Lombardia (15 stazioni) in Valle d’Aosta (3 stazioni) ed eroga i propri servizi di correzione agli utenti nel sistema ETRF2000 – all’epoca 2008.0, in accordo con le regole tecniche relative alle reti di stazioni permanenti che forniscono servizi di posizionamento in tempo reale, di cui al DM sopracitato;
- la rete SPIN3 GNSS fornisce dati relativi alle sue Stazioni Permanenti all’Istituto Geografico Militare per il mantenimento e il ricalcolo costante della Rete Dinamica Nazionale nonché a enti di ricerca nazionali e internazionali per scopi geodetici e scientifici;
- i servizi della rete sono risultati soddisfacenti e i fruitori sono in continuo incremento in tutte le Regioni;
- gli Accordi sopracitati pongono le basi per l’estensione di tale rete anche ad altre Regioni limitrofe.

Considerato che:

- il rilievo topografico di precisione è requisito indispensabile per permettere l’interoperabilità e la mosaicatura dei dati geografici tra Regioni limitrofe, garantendo l’attuazione di quanto previsto dalla normativa;
- le Regioni ritengono fondamentale mantenere e rafforzare l’infrastruttura SPIN3 GNSS in grado di incrementare la qualità e la precisione dei rilievi topografici alla base delle cartografie regionali e, pertanto, migliorare quantità e qualità dei servizi erogati anche attraverso il progressivo sviluppo tecnologico;
- a questo scopo – nel 2021 - le apparecchiature delle 15 stazioni del territorio lombardo sono state completamente adeguate mediante la sostituzione degli apparati ora in grado di ricevere i segnali dei satelliti Galileo e BeiDou; analogamente, tra il 2023 e il 2024 anche gli apparati del territorio piemontese e della Valle d’Aosta sono stati ammodernati.
- la qualità del servizio erogato trae beneficio dal medesimo centro servizi con una gestione unitaria e semplificata rispetto ai centri preesistenti;
- Regione Lombardia ha comunicato che la propria adesione potrà avvenire in un secondo momento, compatibilmente con la disponibilità delle risorse a bilancio.

- *Regione Lombardia, ha comunicato la propria disponibilità ad aderire all'accordo di collaborazione in oggetto il 30/12/2024 (nota prot. n. 44829) - a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio - per la sola annualità 2025;*

Ritenuto necessario

rinnovare la collaborazione interregionale in essere volta allo svolgimento delle attività di interesse comune con l'obiettivo di individuare, concordare e realizzare gli interventi sull'Infrastruttura di posizionamento interregionale "SPIN3 GNSS" in un'ottica di contenimento della spesa, semplificazione gestionale e amministrativa e per garantire la sempre maggiore qualità dei servizi erogati a professionisti, imprese, università/centri di ricerca e ai cittadini.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente Accordo è lo sviluppo e la gestione integrata della rete, delle stazioni e del Servizio di Posizionamento GNSS, denominato alla data attuale "SPIN3" (Servizio di Posizionamento INterregionale).

Art. 2

Finalità

Le Parti perseguono le finalità comuni di:

- a. aumentare l'interoperabilità, l'accessibilità e la precisione dei dati relativi alla conoscenza del territorio;
- b. garantire la disponibilità di una rete GNSS pubblica per l'acquisizione, l'elaborazione e la trasmissione di dati territoriali affidabili e omogenei, secondo i parametri dettati dalla normativa in materia e dagli standard internazionali, in tutte le aree, comprese quelle caratterizzate da bassa densità abitativa e/o maggiormente isolate;
- c. garantire la certificazione di qualità dei dati erogati;
- d. condurre e sviluppare una rete unica e omogenea a livello interregionale, al fine di mantenere le economie di scala rispetto alla gestione separata offrendo - allo stesso tempo - garanzie di qualità, omogeneità e continuità territoriale per l'utenza finale;
- e. promuovere l'accesso alle reti GNSS da parte dei tecnici che effettuano rilievi e producono dati territoriali, anche attraverso iniziative di formazione tecnica e professionale che ne elevi i livelli di competenza, al fine di migliorare la qualità dei dati che confluiscono nei Sistemi Informativi Territoriali delle pubbliche amministrazioni;
- f. disporre delle serie storiche dei dati acquisiti per studi sulle dinamiche degli spostamenti della crosta terrestre e per analisi di subsidenza, finalizzati alla prevenzione dei dissesti, alla stabilità dei versanti e alla difesa del suolo;
- g. promuovere l'impiego delle opportunità offerte dalle reti di posizionamento di precisione in campi applicativi attualmente definiti non convenzionali ma che sono destinati a uno sviluppo diffuso;
- h. promuovere la diffusione e l'utilizzo delle opportunità offerte dai nuovi sistemi di posizionamento satellitare e l'aggiornamento tecnologico;
- i. promuovere la collaborazione "macro-regionale" mediante il coinvolgimento progressivo delle Regioni confinanti, con l'obiettivo di costituire un modello nazionale di riferimento, finalizzato sia all'interscambio di dati territoriali registrati dalle stazioni

GNSS che alla gestione unitaria delle reti, nel rispetto della prossimità territoriale e quindi nei limiti della convenienza e del risparmio di risorse.

Art. 3

Attività

La collaborazione fra le Parti comporta lo svolgimento delle attività di comune interesse di seguito indicate, ed esplicitate in dettaglio nell'Allegato Tecnico:

- a. la conduzione della rete interregionale SPIN3, realizzando tutte le possibili ottimizzazioni tecnologiche ed economiche delle infrastrutture preesistenti;
- b. la conduzione di un unico Centro di Calcolo per la gestione e la manutenzione della rete nonché per l'elaborazione dei dati di posizionamento resi disponibili all'utenza;
- c. l'erogazione pubblica di dati di posizionamento GNSS di qualità certificata e omogenei per gli ambiti territoriali di competenza delle Parti, compreso il supporto all'utenza, con modalità on-line e in post elaborazione;
- d. l'adeguamento costante della rete SPIN3 all'evoluzione degli standard tecnologici, oltre che alle normative nazionali e internazionali del settore;
- e. l'archiviazione delle serie storiche dei dati a 30 secondi, di interesse generale, ai fini del loro utilizzo per scopi applicativi e scientifici legati, ad esempio, allo studio della dinamica terrestre;
- f. lo sviluppo di opportune attività rivolte alla formazione tecnica e professionale, per migliorare la qualità dei dati che confluiscono nei Sistemi Informativi Territoriali delle pubbliche amministrazioni, mediante l'erogazione di momenti di formazione per il rilievo delle coordinate dei dati per l'utenza tecnica e professionale sia pubblica che privata.

Art. 4

Impegni delle Parti

1. Tutte le attività di comune interesse verranno sviluppate d'intesa tra le Regioni, escludendo ogni fine di lucro delle Parti, secondo quanto di seguito indicato.
2. Regione Piemonte mette a disposizione la propria infrastruttura di stazioni permanenti, il Centro di Calcolo e le relative interconnessioni di rete, avvalendosi del CSI-Piemonte quale ente strumentale, e provvede a:
 - a. gestire la rete di posizionamento interregionale unificata attraverso un unico Centro di Calcolo, che garantisce le attività di rilievo dei dati, di diffusione e di supporto agli utenti anche attraverso il sito web <https://www.spingnss.it>;
 - b. collaborare all'erogazione delle attività di formazione e di promozione della conoscenza della rete interregionale;
 - c. partecipare alle attività geodetiche nazionali relative alle reti di stazioni GNSS;
 - d. nominare i propri rappresentanti per il Tavolo Tecnico Direttivo ai sensi dell'articolo 6 di questo stesso Accordo.
3. Regione Autonoma Valle d'Aosta mette a disposizione la propria infrastruttura di stazioni permanenti, comprensiva delle relative interconnessioni di rete e provvede, tramite proprio personale o anche avvalendosi di enti o società strumentali, a:
 - a. promuovere la conoscenza delle tecnologie e dei dati forniti verso le categorie professionali e le pubbliche amministrazioni;
 - b. organizzare momenti di formazione tecnica verso le strutture regionali ed enti locali;
 - c. supportare il centro di calcolo unico per interventi di gestione operativa delle proprie

stazioni di rete;

- d. verificare la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione degli utenti;
- e. nominare i propri rappresentanti per il Tavolo Tecnico Direttivo ai sensi dell'articolo 6 di questo stesso Accordo.

3bis. Regione Lombardia mette a disposizione la propria infrastruttura di stazioni permanenti, comprensiva delle relative interconnessioni di rete e provvede a:

- a. promuovere la conoscenza delle tecnologie e dei dati forniti verso le categorie professionali e le pubbliche amministrazioni;*
- b. organizzare momenti di formazione tecnica verso strutture regionali ed enti locali;*
- c. verificare la qualità dei dati rilasciati, le funzionalità della rete e la soddisfazione degli utenti;*
- d. assicurare l'adeguamento tecnologico dell'infrastruttura di rete di proprietà, garantendo l'uniformità con gli standard adottati per la rete GNSS interregionale;*
- e. nominare i propri rappresentanti per il Tavolo Tecnico Direttivo ai sensi dell'articolo 6 di questo*

4. Le Parti, congiuntamente:

- a. diffondono i dati della rete interregionale tramite i rispettivi siti istituzionali;
- b. collaborano allo sviluppo tecnologico dell'infrastruttura interregionale, con particolare attenzione verso le evoluzioni dei sistemi di posizionamento GNSS, e in particolare del sistema europeo Galileo;
- c. promuovono l'interoperabilità dei dati con altre Regioni;
- d. collaborano allo sviluppo di un piano di coinvolgimento di altre infrastrutture regionali con l'obiettivo di ampliare il sistema e renderlo sempre più strutturato e standardizzato;
- e. definiscono strategie evolutive del sistema per l'adeguamento agli aggiornamenti tecnologici;
- f. utilizzano i dati della rete interregionale per tutte le attività di interesse, quali ad esempio rilievi topografici per l'aggiornamento cartografico, monitoraggio di dissesti o infrastrutture, studi sulla geodinamica finalizzati alla difesa del suolo, gestione delle risorse naturali e agricoltura di precisione.

Art. 5

Oneri finanziari e modalità di erogazione

1. Per l'attuazione del presente Accordo:

- a. Regione Piemonte, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a contribuire con la somma annuale di euro 147.000,00 alla compartecipazione dei costi necessari alla conduzione del sistema, per complessivi euro 294.000,00 su base biennale;
- b. Regione Autonoma Valle d'Aosta, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a mettere a disposizione della Regione Piemonte la somma annuale di euro 30.000,00 a titolo di mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di interesse comune previste nel presente Accordo per complessivi euro 60.000,00 su base biennale.
- c. Regione Lombardia, nei limiti delle risorse di bilancio, si impegna a mettere a disposizione di Regione Piemonte la somma di euro 131.000,00, a titolo di mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di interesse comune previste nel presente Accordo 2025;*

2. I contributi di Regione Autonoma Valle d'Aosta e Regione Lombardia saranno erogati

semestralmente a seguito della verifica della documentazione tecnico-amministrativa prevista e trasmessa a cura di Regione Piemonte tramite posta elettronica certificata, ovvero della Relazione analitica semestrale comprovante le attività di conduzione della rete "GNSS SPIN3" svolte approvata dal Tavolo Tecnico Direttivo di cui al seguente art. 6, il Verbale della seduta del Tavolo stesso e la richiesta di contributo;

3. I contributi previsti dal presente Accordo sono esclusi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'articolo 4 del DPR 633/1972, qualificandosi come mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività di comune interesse ai sensi dell'Art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

Art. 6

Tavolo Tecnico Direttivo

1. Per l'attuazione dell'Accordo è istituito il Tavolo Tecnico Direttivo con il compito di monitorare l'andamento delle attività, indirizzare il loro sviluppo, definire eventuali rimodulazioni in corso d'opera.
2. Il Tavolo Tecnico Direttivo è costituito da un dirigente o da un funzionario incaricato di posizione di particolare responsabilità, responsabile per l'attuazione dell'accordo, e da un funzionario appartenente alle strutture organizzative competenti per materia di ciascuna Regione:
 - Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale – Direzione Ambiente, Territorio ed Energia – Regione Piemonte
 - U.O. Infrastrutture di telecomunicazione – Regione Autonoma Valle d'Aosta
 - *U.O. Parchi, Biodiversità e Sistema delle conoscenze - Direzione generale Territorio e Sistemi Verdi – Regione Lombardia*
3. Il Tavolo Tecnico Direttivo è presieduto a rotazione da uno dei responsabili dell'attuazione, che assicura le funzioni di segreteria.
4. Le Parti comunicano reciprocamente i nominativi dei componenti del Tavolo Tecnico Direttivo a valle della firma del presente Accordo ivi comprese le eventuali modifiche intervenute a seguito di provvedimenti organizzativi.
5. Il Tavolo Tecnico Direttivo può avvalersi, in accordo tra le Parti, di tecnici ed esperti qualificati in materia.
6. Il Tavolo Tecnico Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la verifica delle attività, e la discussione viene attestata in un apposito verbale; una volta sottoscritto dai membri del Tavolo, una copia dello stesso viene inviata alle Parti a cura del dirigente che presiede temporaneamente il Tavolo;
7. Le comunicazioni formali tra le Parti avvengono mediante posta elettronica certificata.
8. La partecipazione al Tavolo Tecnico Direttivo non comporta alcun compenso.

Art. 7

Proprietà delle dotazioni strumentali e titolarità dei dati tecnici

1. Le Regioni restano titolari esclusive delle proprie dotazioni strumentali all'interno della infrastruttura interregionale SPIN3.

2. Le Regioni si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione tutti i dati tecnici pregressi in loro possesso.
3. Tutti i dati tecnici prodotti in seguito alla sottoscrizione del presente Accordo sono da considerarsi di titolarità comune delle Parti.
4. La diffusione dei dati tecnici della rete in tempo reale e di quelli d'archivio è libera e senza oneri per l'utenza.

Art. 8

Durata e termini

1. Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore alla data del 1° gennaio 2025, ha durata biennale (fino al 31 dicembre 2026). L'Accordo può essere rinnovato su decisione del Tavolo tecnico di cui all'art. 6 e intesa formale dei Responsabili dell'attuazione; *per la Regione Lombardia l'accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione fino al 31/12/2025.*
2. Alla scadenza del presente Accordo, qualora non rinnovato, tutte le dotazioni strumentali di proprietà torneranno alla gestione delle rispettive Regioni, accompagnate da una dettagliata relazione, redatta a cura del Tavolo Tecnico Direttivo, attestante lo stato di consistenza delle stazioni, la loro strumentazione e i dati rilevati.

Art. 9

Oneri fiscali

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B del DPR 642/72 e s.m.i.

Art. 10

Modifiche

Le modifiche al presente Accordo sono stabilite per iscritto tra le Parti aderenti, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 11

Riservatezza - trattamento dei dati

1. Per le finalità indicate all'art.1 del presente accordo, le Parti sono Contitolari del trattamento ognuna in relazione all'uso del servizio di rete GNSS SPIN 3 sul territorio di propria competenza;
2. Ogni Regione provvede autonomamente alla nomina del Responsabile esterno del trattamento, da individuarsi nel CSI-Piemonte in qualità di gestore della Rete GNSS SPIN 3 per conto delle Parti;
3. L'informativa prevista dall'art. 13 del GDPR, condivisa dalle Parti, è pubblicata sul sito web del Servizio di Posizionamento SPIN3;
4. Le Parti concordano di sottoscrivere un apposito Accordo di Contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679.

Art. 12

Definizione delle Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.
2. Ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 13

Firma - Sottoscrizione

Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'articolo 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

*Per Regione
Lombardia*

Per Regione
Piemonte

Per Regione Autonoma
Valle d'Aosta
